

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

redatto ai sensi dell'art. 1, co. 2bis della Legge n. 190/2012

2024 - 2026

Documento integrativo del Modello 231

Approvato dal Consiglio di Amministrazione

in data 19/01/2024

INDICE

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE.....	3
1.1. Premessa.....	3
1.2. Gli adempimenti degli enti pubblici economici	3
2. I SOGGETTI COINVOLTI NEL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE.....	4
2.1 Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza	4
2.2 Gli altri soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione	5
3. PROFILO E AMBITI DI ATTIVITA' DI FOR.MA	5
4. METODOLOGIA DI ANALISI DEL RISCHIO DI CORRUZIONE E ANALISI DEL CONTESTO DELL'ENTE PER L'INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	6
5. ANALISI, VALUTAZIONE DEL RISCHIO E IDENTIFICAZIONE DEI PRESIDI DI PREVENZIONE.....	8
6. MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO.....	9
6.1. Codice Etico	9
6.2. Rotazione del personale o misure alternative.....	9
6.3. Disciplina del conflitto di interessi.....	10
6.4. Attività di formazione	10
6.5. Pantouflage.....	11
6.6. Cause di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. 39/2013.....	12
6.7. Whistleblowing e tutela del segnalante	12
7 FLUSSI INFORMATIVI VERSO IL RPCT	13
8 SISTEMA DISCIPLINARE	14
9. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	14
10 OBBLIGHI DI TRASPARENZA	15
10.1 Strumenti di attuazione degli obblighi di Trasparenza.....	15
10.2 Trasmissione dei dati relativi agli obblighi di trasparenza verso il RPCT	18
10.3 Monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.....	19

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

1.1. Premessa

Il 6 novembre 2012 il Legislatore ha approvato la Legge n. 190/2012, recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione (di seguito, Legge n. 190/2012). La Legge n. 190/2012 è stata approvata in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla Corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999.

Su sollecitazione degli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, con tale provvedimento normativo è stato introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, basato su due livelli, uno nazionale, e uno decentrato.

Al primo livello si colloca il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), aggiornato da ultimo, per l'anno 2022, con deliberazione n. 7 in data 17 gennaio 2023 che permette di disporre di un quadro unitario e strategico di programmazione delle attività finalizzate a prevenire e contrastare la corruzione nelle pubbliche amministrazioni e negli altri soggetti espressamente previsti dalla norma e pone le premesse perché le Amministrazioni possano predisporre gli strumenti previsti dalla Legge n. 190/12.

Ad un secondo livello si collocano i Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione (PTPC), definiti sulla base delle indicazioni del PNA, e dell'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguente indicazione degli interventi organizzativi volti a prevenirli, da parte di ciascun ente chiamato all'adozione dei PTPC. Per effetto della soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, disposta dal D. Lgs. 97/2016, le modalità di attuazione della trasparenza non sono più oggetto di atto separato, ma sono parte integrante del PTPC come "apposita sezione".

Come chiarito dall'ANAC, con il termine "prevenzione della corruzione" ai sensi della Legge 190/2012 si intende un sistema di misure che ostacolano il verificarsi di condotte, situazioni, condizioni, organizzative e individuali – riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione (cd. *Maladministration*) –, che potrebbero configurarsi come prodromiche all'inverarsi di fenomeni corruttivi ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio. Le situazioni rilevanti comprendono, infatti l'intera gamma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I del Codice Penale, ed anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, si rilevi un malfunzionamento dell'esercizio di un potere/funzione amministrativa finalizzato ad ottenere vantaggi privati, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

1.2. Gli adempimenti degli enti pubblici economici

La Legge 190/2012, modificata dal D.Lgs. 97/2016, ha espressamente incluso gli enti pubblici economici tra i soggetti tenuti ad applicare la normativa in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza "in quanto

compatibile" (art. 2bis, co.2 lettera a), del D.Lgs. 33/2013 a cui fa riferimento l'art. 1 co. 2bis della L. 190/2012), richiedendo loro di adottare misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D. Lgs.231/2001.

Scopo del presente documento è quindi quello di indicare in documento unitario le misure di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 190/2012 adottate da Azienda Formazione Mantova - FOR.MA (di seguito anche solo *"Ente"* o *"FOR.MA"*) anche ad integrazione delle misure di prevenzione della corruzione previste nel proprio Modello di Organizzazione ex D.lgs. 231/01, contribuendo in tal modo a creare un contesto aziendale che sia culturalmente di contrasto alla corruzione.

2. I SOGGETTI COINVOLTI NEL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

2.1 Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (**RPCT**) deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) autonomia e indipendenza: sono fondamentali affinché non sia coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività ispettiva e di controllo; la posizione di tale organo all'interno dell'azienda, infatti, deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente (e, in particolare, dell'Organo dirigente);
- b) professionalità: deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, nonché un'approfondita conoscenza della struttura organizzativa societaria e aziendale; tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

Il RPCT svolge in particolare i compiti e le funzioni seguenti:

- redige il PTPCT;
- redige la relazione annuale sul format previsto dall'ANAC;
- propone la formazione;
- vigila sul funzionamento del PTPCT;
- vigila sull'attuazione delle azioni di miglioramento;
- coordina i controlli con l'OdV per valorizzare le sinergie ed evitare duplicazioni;
- propone modifiche al PTPCT.

La nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Con Delibera n.13 del 29.09.2023 il Consiglio di Amministrazione di FO.RMA ha proceduto alla nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nella persona del dott. Andrea Scappi.

I riferimenti dell'RPCT sono indicati sul sito internet di FORMA, nella sezione "Amministrazione Trasparente" in

via permanente, e comunicati tempestivamente ad A.N.AC. Nella medesima sezione sono altresì indicati canali attraverso i quali è possibile contattare l'RPCT.

2.2 Gli altri soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione

Consiglio di Amministrazione:

- nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- adotta il presente Piano;
- assicura il coinvolgimento e la partecipazione dei responsabili di settore o comunque di altre figure il cui ruolo sia rilevante ai fini del contrasto alla corruzione.

I Responsabili di funzione delle aree a rischio corruzione

Ai responsabili di uffici a rischio corruzione sono attribuite le seguenti responsabilità:

- seguono le misure previste dal presente PTPCT;
- svolgono controlli specifici in ordine al loro rispetto nei settori di competenza;
- riferiscono al RPCT eventuali irregolarità / condotte illecite riscontrate o a loro segnalate;
- informano il personale alle loro dipendenze dei contenuti del PTPCT;
- predispongono i flussi informativi verso il RPCT alle scadenze fissate;
- sono responsabili della veridicità di quanto trasmesso al RPCT anche in funzione della pubblicazione nella "Sezione Trasparenza" del sito aziendale;
- suggeriscono tutti i miglioramenti alle misure adottate o propongono nuove misure integrative / alternative;
- seguono i principi di comportamento espressi nel "Codice Etico" del Modello organizzativo ex D.lgs. 231/01.

I Dipendenti / Collaboratori

I dipendenti ed i collaboratori esterni partecipano al processo di gestione del rischio osservando le misure contenute nel Piano, segnalando eventuali situazioni d'illecito e casi di conflitto di interesse al proprio responsabile, ed in ogni caso al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

3. PROFILO E AMBITI DI ATTIVITA' DI FOR.MA

Azienda Formazione Mantova - FOR.MA è un ente avente la natura giuridica di Azienda Speciale della Provincia di Mantova, costituita ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000 per lo svolgimento e la valorizzazione di «attività di formazione professionale e servizi al lavoro» e accreditata a tal fine presso la Regione Lombardia (ID 134900/2008). Nello specifico, FOR.MA sviluppa:

- offerte formative per giovani in uscita dalla terza media per il diritto-dovere d'istruzione e formazione
- servizi di formazione e placement nel mondo del lavoro per giovani e adulti (occupati, disoccupati, inoccupati, svantaggiati con fragilità o disabilità)
- servizi di orientamento, consulenza, sviluppo creativo, attività di ricerca e sperimentazione per imprese, enti e cittadini su progetti specifici (progetti nazionali, territoriali ed anche progetti europei di mobilità all'estero per allievi iscritti alla formazione professionale, giovani, staff e formatori)

Come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, le aziende speciali costituite per la gestione di servizi pubblici locali sono qualificate come enti pubblici economici.

Il modello *di governance* di FOR.MA e, in generale, tutto il suo sistema organizzativo, risulta interamente strutturato in modo da assicurare l'attuazione delle strategie ed il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità proprie dell'ente.

Una struttura organizzativa idonea ai fini preventivi dei reati di corruzione, compatibilmente con la dimensione aziendale, è caratterizzata, in sintesi, da:

- una chiara e precisa determinazione delle mansioni, delle responsabilità ad esse connesse, delle linee di dipendenza gerarchica;
- l'attribuzione di poteri di rappresentanza nei limiti in cui è strettamente necessario e comunque in limiti coerenti e compatibili con le mansioni svolte dal soggetto cui sono attribuiti;
- la formalizzazione delle principali attività.

L'articolazione delle funzioni e dei servizi di FOR.MA sono esplicitati nell'Organigramma aziendale, presente nel sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

4. METODOLOGIA DI ANALISI DEL RISCHIO DI CORRUZIONE E ANALISI DEL CONTESTO DELL'ENTE PER L'INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

Il PTPCT viene adottato dall'Organo di amministrazione di FOR.MA entro il 31 gennaio di ogni anno, prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento.

Per la redazione del Piano e del suo aggiornamento è stata seguita una procedura aperta alla partecipazione di interlocutori interni ed esterni all'ente.

La costruzione del presente PTPCT è avvenuta anche prendendo in considerazione ed integrando la valutazione del rischio ed i presidi già esistenti ed elaborati da FOR.MA nel proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche solo "Modello 231").

Il PTPCT, infatti, pur presentando una metodologia analoga a quella utilizzata per l'elaborazione del Modello 231 ha, rispetto ad esso, una portata concettualmente diversa, poiché ha come obiettivo quello di prevenire, attraverso un adeguato sistema di controllo interno, condotte corruttive che non implicino necessariamente l'interesse o il vantaggio dell'ente stesso e, inoltre, condotte in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico

servizio agisce influenzato da un proprio interesse personale, pur senza configurare illeciti penalmente rilevanti (cd. Maladministration).

Nella predisposizione del presente Piano si è tenuto conto di:

- indicazioni metodologiche fornite da ANAC nel PNA 2019 (Allegato 1)
- documento *“Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022”* diffuso da ANAC
- *“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*, delibera ANAC n. 1134/2017
- PNA 2022-2024 e relativi allegati.

Di conseguenza, il percorso di predisposizione del presente Piano si è articolato nelle seguenti fasi:

- analisi del contesto (interno ed estero)
- analisi e collegamento con i presidi già presenti in FOR.MA (procedure interne, Codice Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001)
- mappatura, sulla base delle peculiarità organizzativo-gestionali dell’ente, delle aree aziendali ed individuazione di quelle a maggior rischio di corruzione, valutate in relazione al contesto, all’attività e alle funzioni della Società
- valutazione del grado di rischio di commissione dei reati
- adozione di presidi volti a minimizzare i rischi corruttivi, ulteriori ed integrativi di quelli previsti nel Modello 231
- definizione di flussi informativi nei confronti dell’RPCT al fine di consentire il monitoraggio sull’attuazione del Piano
- programmazione di interventi formativi rivolti al personale, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione

Il RPCT ha improntato l’attività di analisi del rischio di corruzione tenendo conto del contesto in cui opera FOR.MA e della peculiare attività che la stessa svolge.

Contesto interno

Il RPCT nel valutare il rischio di corruzione ha preso in considerazione il “contesto interno”, prendendo in considerazione la struttura dell’organizzazione e delle funzioni aziendali, considerando in particolare:

- le attività svolte da FOR.MA e la particolare tipologia di servizi erogati;
- l’organizzazione della Società e l’articolazione di settori e servizi;
- i poteri decisionali e di spesa attribuiti con deleghe e procure;
- i processi ed attività dell’ente (presenti nella mappatura realizzata per il Modello 231 già in adozione)

Sono stati presi in considerazione gli organi di controllo già esistenti ed operanti.

Contesto esterno

Il RPCT, al fine di valutare le misure di prevenzione più adeguate, come espressamente indicato nei vari PNA, ha analizzato anche il “contesto esterno”, inteso come l’ambiente esterno in cui l’ente opera.

Si sono vagliate informazioni necessarie a identificare il rischio corruttivo in relazione all’ambiente in cui FOR.MA svolge la propria attività. Particolare attenzione è quindi stata data a:

- contesto economico e sociale;
- presenza di criminalità organizzata;
- presenza di reati di riciclaggio e corruzione;

L’analisi del contesto esterno utile per inquadrare lo stato della corruzione e dell’infiltrazione della criminalità nel territorio lombardo rileva la presenza di infiltrazione criminale nell’economia legale - spesso favorita da commistioni tra imprenditori, funzionari pubblici e professionisti, portatori di un patrimonio di relazioni e di competenze professionali necessarie per realizzare propositi illeciti¹. Con specifico riferimento alla provincia di Mantova, nel cui territorio opera FOR.MA, si evidenzia che da quanto emerso nel rapporto *“Indice per la criminalità 2023”* - che stila una classifica del grado di criminalità delle città italiane - Mantova è collocata al 64° posto della classifica nazionale su 106 province², con dati non trascurabili per quanto riguarda truffe e frodi informatiche, delitti informatici, reati di associazione per delinquere, riciclaggio e impiego di denaro. Sulla base delle informazioni contenute nella *“Relazione a consuntivo sullo stato della legalità con riferimento all’anno precedente”* per l’anno 2022 redatta dall’Osservatorio permanente sulla legalità, organismo istituito presso il Comune di Mantova e partecipato dagli enti locali e dalle rappresentanze economiche e sindacali del territorio, la Lombardia e in particolare la provincia di Mantova si caratterizzano per un contesto in cui la criminalità organizzata mantiene una presenza non trascurabile. Per quanto riguarda la realtà del Mantovano, in particolare, si registra da anni la presenza della ‘ndrangheta (con il clan Grande Aracri di Cutro) e di forme di criminalità gestite per la maggior parte da cittadini stranieri e legate al traffico di droga. I settori evidenziati a maggior rischio sono quelli sanitario, ecologico, immobiliare, edile, tessile, turistico, delle pulizie, ristorazione, vendita di prodotti alimentari, servizi funerari e trasporti.

5. ANALISI, VALUTAZIONE DEL RISCHIO E IDENTIFICAZIONE DEI PRESIDI DI PREVENZIONE

La valutazione e l’analisi del rischio di corruzione di FOR.MA e l’elaborazione dei relativi presidi, nel rispetto di quanto previsto dalla L. 190/2012, si integra con la valutazione del rischio e con le misure di prevenzione della corruzione proprie del Modello 231.

Partendo dalla mappatura dei processi e della attività aziendali, già sviluppata in ambito D.Lgs. 231/2001, sono state identificate quelle potenzialmente a maggior rischio di commissione dei reati di corruzione, valutate in

¹ “Rapporto Lombardia 2022” realizzato da Polis; Relazione semestrale della DIA (Relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia - secondo semestre 2022

² “Indice per la criminalità 2023”, Il Sole 24 Ore, basato su dati “Interforze” del Min. dell’Interno

relazione allo specifico contesto aziendale, all'attività e alle funzioni svolte da FOR.MA, le fattispecie di reato astrattamente configurabili nonché l'individuazione dell'eventuale rischio di commissione.

Per ciascuna attività sensibile, sono stati individuati i presidi di prevenzione della corruzione adottati da FOR.MA, nel rispetto di quanto previsto dalla L. 190/2012 che si integrano con le misure di prevenzione della corruzione proprie del Modello 231.

Di conseguenza, per quanto concerne la mappatura dei processi e delle attività che si sviluppano al loro interno a rischio corruzione, l'individuazione dei rischi di corruzione e la relativa valutazione del relativo rischio nonché per l'individuazione dei presidi di prevenzione del rischio di corruzione si rinvia integralmente al contenuto del documento ***"Schema analisi rischi 231 e L.190/2012"***.

6.MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Le misure di prevenzione della corruzione adottata da FOR.MA, nel rispetto di quanto previsto dalla L. 190/2012, si integrano con le misure di prevenzione della corruzione proprie del Modello 231 adottato da FOR.MA.

Il trattamento del rischio consiste nell'individuazione, progettazione e programmazione delle misure di prevenzione finalizzate a ridurre il rischio di eventi corruttivi, identificato e valutato per i vari processi che compongono l'organizzazione e l'operatività di FOR.MA.

Nei paragrafi seguenti si riportano le misure di prevenzione del rischio corruttivo ai sensi dell'art. 1 co. 2bis L.190/2012 previste da FORMA, le quali trovano recepimento ed integrazione nelle procedure aziendali delle aree considerate a maggior rischio di eventi corruttivi.

6.1. Codice Etico

FOR.MA ha adottato un proprio Codice Etico, parte integrante nel Modello 231, ritenuto una misura di prevenzione della corruzione.

Nel Codice Etico sono previste regole per il rispetto dei principi di integrità, imparzialità, legalità, qualità dei servizi erogati. Sono altresì previsti norme e standard di comportamento nei rapporti con clienti, fornitori, collaboratori esterni, dipendenti, istituzioni, pubbliche amministrazioni e organizzazioni sindacali.

Il Consiglio di Amministrazione in data 19/01/2024 ha approvato il nuovo Codice Etico, tenendo conto anche dei comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione e la cui violazione ha rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare.

6.2. Rotazione del personale o misure alternative

La **rotazione ordinaria** del personale è una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possono alimentare dinamiche improprie nella gestione delle attività aziendali conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti, possa

essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate e l'assunzione di decisioni non imparziali.

In virtù delle ridotte dimensioni organizzative di FOR.MA, il numero non elevato di addetti e la specificità delle relative funzioni ricoperte che rende tutte le figure che operano in FOR.MA infungibili, al fine di non sottrarre competenze professionali ad uffici ai quali siano affidate attività specialistiche, non si ritiene possibile applicare la misura di prevenzione della rotazione del personale, in quanto causerebbe inefficienza e inefficacia delle attività dell'ente stesso.

Stante ciò, FOR.MA adotta la misura di prevenzione alternativa della **segregazione delle funzioni**, affinché in un processo intervengano più soggetti con possibilità di controllo reciproco sull'operato, allo scopo di evitare la concentrazione dell'intero potere decisionale in capo ad un singolo soggetto.

Si ritiene utile, tuttavia, applicare quanto auspicato dall'ANAC nel PNA 2019, prevedendo una "rotazione straordinaria" nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, assegnando la persona ad altro settore o funzione rispetto a quelli che possono aver costituito occasione del fatto.

6.3. Disciplina del conflitto di interessi

In linea generale, il conflitto di interessi si configura quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio potrebbe avere l'opportunità di anteporre un interesse privato al proprio obbligo professionale di imparzialità. Per interesse privato, che potrebbe porsi in contrasto con l'interesse pubblico, è da intendersi qualsiasi interesse di natura finanziaria ed economica, oppure dettato da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa.

La L. 190/2012, prevede l'obbligo di monitorare i rapporti tra FOR.MA e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, di concessione o di erogazione di vantaggi economici di qualunque genere. A tal fine, devono essere verificate le ipotesi di relazione personale o professionale sintomatiche del possibile conflitto di interesse.

FOR.MA ha quindi rivolto particolare attenzione alla gestione di potenziali conflitti di interesse, integrando il proprio Codice Etico con previsioni volte alla prevenzione di potenziali situazioni di conflitto di interessi e ponendo particolare attenzione in sede di selezione del personale (candidati e componenti delle commissioni di selezione) e nell'ambito delle gare di appalto.

6.4. Attività di formazione

FOR.MA, su impulso del RPCT, promuove adeguati percorsi di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza in base ad un programma appositamente elaborato, valutando in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, le possibili sinergie con l'attività di formazione previste con riferimento al Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01.

Gli interventi formativi da realizzare sono rivolti:

- a tutto il personale aziendale sui temi dell'etica e della legalità, sui contenuti del presente documento e del Codice Etico, finalizzata a sensibilizzare i dipendenti sul rischio di corruzione e sulle misure e attività previste da FOR.MA alla cui attuazione sono chiamati a collaborare (conoscenza e condivisione degli strumenti di prevenzione);
- al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ai dirigenti e ai funzionari/responsabili delle aree a maggior rischio di corruzione, al fine di approfondire tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto.

La formazione potrà essere erogata da soggetti interni o esterni a FOR.MA e, ove possibile, in corrispondenza di analoghi eventi formativi dedicati al modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. n. 231/2001.

Dell'attività di formazione viene conservata traccia documentale a cura dell'RPCT, in collaborazione con l'Ufficio del Responsabile della Qualità.

6.5. Pantouflage

FOR.MA, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 ed in conformità a quanto indicato nella Determinazione ANAC n. 1134/2017 e nel PNA 2022, adotta le misure necessarie a evitare che soggetti di FOR.MA che ricoprono incarichi dirigenziali o di responsabilità di vertice (ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. n. 39/2012, secondo quanto previsto all'art. 21 del medesimo decreto) nei tre anni successivi alla conclusione dei rapporti di lavoro, svolgano attività lavorativa o professionale (sia esso un rapporto di lavoro a tempo determinato, indeterminato oppure l'affidamento di un incarico o consulenza) presso soggetti privati nei cui confronti abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di FOR.MA.

Di conseguenza, d'altro canto, viene fatto divieto di assumere soggetti che vadano a rivestire incarichi dirigenziali o di responsabilità di vertice all'interno di FOR.MA i quali negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali presso soggetti privati con i quali FOR.MA intrattiene rapporti.

La ratio del divieto di *pantouflage* è volta a scoraggiare comportamenti impropri o non imparziali, fonti di possibili fenomeni corruttivi, da parte dei soggetti che ricoprono incarichi dirigenziali o di responsabilità di vertice, i quali facendo leva sulla propria posizione all'interno di FOR.MA e sui propri poteri autoritativi e negoziali *"potrebbe precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui sono entrati in contatto in relazione al rapporto di lavoro"*. Allo stesso tempo, il divieto è volto a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti di tali soggetti prospettando loro opportunità di assunzione o incarichi una volta cessati dal servizio.

Pertanto, coinvolgendo le strutture competenti, FOR.MA adotta le misure necessarie per evitare il fenomeno del *pantouflage* ed in particolare:

- inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione che prevedano espressamente il divieto di *pantouflage*

- dichiarazione da parte dei soggetti interessati al momento dell'assunzione di insussistenza della condizione ostativa di cui sopra;
- previsione di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, con cui gli amministratori ed i dirigenti cui si applica il divieto si impegnino al rispetto del divieto di *pantouflage*

Inoltre, il RPCT, qualora venga a conoscenza della possibile violazione del divieto di *pantouflage* da parte di un ex dipendente, ha l'obbligo di segnalare detta violazione ai vertici dell'Ente ed eventualmente anche al soggetto privato presso cui è stato assunto l'ex dipendente di FOR.MA.

6.6. Cause di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. 39/2013

All'atto del conferimento di incarichi di amministratore e di incarichi dirigenziali, il soggetto chiamato a ricoprire l'incarico è tenuto a dichiarare l'insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità ai sensi del D.lgs. 39/2013.

A tal fine è previsto che nel corso di procedura per la selezione di una risorsa chiamata a ricoprire il ruolo di dirigente/responsabile di funzione sia adeguatamente resa nota l'eventuale sussistenza di cause ostative al conferimento dell'incarico.

Con periodicità annuale gli amministratori e i dirigenti sono chiamati a dichiarare l'insussistenza di cause di incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013.

Come disciplinato dalle Linee Guida approvate dall'ANAC con delibera n. 833 del 3 agosto 2016 in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi, il RPCT è chiamato a vigilare sull'adempimento di tali obblighi dichiarativi, nonché ad effettuare tempestivamente, sulla base delle dichiarazioni rese, le dovute verifiche circa la sussistenza di una causa di inconferibilità o di incompatibilità. In ogni caso sarà tenuto ad effettuare le dovute verifiche sulla base di segnalazioni da parte di soggetti interni ed esterni.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e nelle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 pubblicata sul sito nella sezione "Amministrazione Trasparente" (art. 20 del D.Lgs.39/2013).

Il controllo a cura del RPCT deve essere effettuato all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto nel caso di eventuali variazioni/mutazioni.

6.7. Whistleblowing e tutela del segnalante

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge 30 novembre 2017, n. 179 avente per oggetto "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" che ha riformato l'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001, prevedendo l'obbligatorietà per gli enti di disciplinare in modo puntuale modi e strumenti che possono essere utilizzati per

effettuare segnalazioni di condotte illecite rientranti nella definizione di “cattiva amministrazione” nonché prevedere strumenti di tutela del soggetto che effettua tali segnalazioni.

L’ANAC, con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021, ha emanato le “*Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)*”, adeguandosi alle indicazioni previste dalla Direttiva (UE) 2019/1937 (cd. Direttiva whistleblowing) del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, recepita oggi a livello nazionale con il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24. Il D. Lgs.24/2023 raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato.

In adesione a tali indicazioni, FOR.MA ha predisposto una apposita procedura per la segnalazione di illeciti, “**Procedura Whistleblowing**” approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 30/11/2023, e pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” nella pagina dedicata al Whistleblowing, che disciplina i canali, le modalità di trasmissione e gestione delle segnalazioni.

A tal fine FOR.MA si è dotata di una piattaforma web per le segnalazioni alla quale si può accedere attraverso il link riportato nella sezione “Amministrazione Trasparente” nella pagina dedicata al Whistleblowing.

FOR.MA prevede e garantisce apposite forme di tutela nei confronti dei c.d. “Soggetti Segnalanti” che effettuano in buona fede segnalazioni. Per la specifica disciplina delle tutele previste, si rinvia integralmente a quanto previsto nell’“Appendice B-Tutele” della “**Procedura Whistleblowing**”.

L’ente adotta, inoltre, misure idonee a che sia sempre garantita la riservatezza circa l’identità del segnalante anche nelle attività di gestione della segnalazione; il tutto, anche nel rispetto della normativa in materia di privacy.

L’ente tutela colui che effettua in buona fede segnalazioni da qualunque forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione, diretta o indiretta, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Si evidenzia che sono sanzionabili anche i comportamenti posti in essere dall’RPCT in violazione della tutela del Segnalante.

Per tutto quanto qui non espressamente specificato e disciplinato in relazione alle Segnalazioni, si rinvia a quanto previsto dalla “**Procedura Whistleblowing**”.

Le segnalazioni all’ANAC

Le segnalazioni relative ad illeciti riguardanti le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione potranno altresì essere inviate direttamente all’ANAC, attraverso:

- la piattaforma accessibile al link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>
- in via subordinata, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it

7 FLUSSI INFORMATIVI VERSO IL RPCT

I Responsabili di funzione, nello svolgimento delle attività di competenza devono vigilare sul rispetto delle misure previsti nel presente Piano a prevenzione dei reati di corruzione e segnalare eventuali inosservanze al RPCT.

In un'ottica di responsabilizzazione e considerando l'integrazione delle misure a prevenzione della corruzione del presente PTPCT con quelle presenti nel Modello di Organizzazione e Gestione ex D. lgs. 231/01, è stata integrata la tabella dei flussi informativi all'odv prevedendo i flussi informativi che devono essere inviati altresì all'RPCT.

In ogni caso, i dirigenti/responsabili delle funzioni comunicano trimestralmente al RPCT l'assenza (per quanto a loro conoscenza) di comportamenti corruttivi, lo aggiornano sull'efficacia dei presidi anticorruzione esistenti e sull'attuazione di quelli per cui era prevista l'implementazione.

È facoltà del RPCT acquisire in ogni caso tutta la documentazione e le informazioni che ritenga necessario per l'espletamento delle proprie funzioni di vigilanza.

Tali attività si integrano altresì con quelle poste in essere dall'RPCT nell'ambito dell'attività di monitoraggio e aggiornamento del PTPCT.

Nell'ottica di integrazione dei sistemi di controllo interni è richiesto uno scambio informativo tra RPCT e Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01.

8 SISTEMA DISCIPLINARE

Uno degli elementi essenziali per la costruzione, attuazione e mantenimento di un efficace sistema per la prevenzione della corruzione, è l'esistenza di un adeguato sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure previste dall'ente. Pertanto, la definizione di un adeguato sistema sanzionatorio costituisce un presupposto essenziale ai fini dell'attuazione della Legge n. 190/2012.

In caso di violazione delle misure di prevenzione della corruzione previste da FOR.MA viene applicato il Sistema disciplinare di cui al documento ***Sistema Sanzionatorio Modello 231***, previsto nel Modello 231 stesso.

Il RPCT cura lo svolgimento dell'iter di accertamento delle violazioni. Nel corso di tale attività potrà interfacciarsi con l'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01 per gli aspetti comuni.

A conclusione degli accertamenti svolti, il RPCT relaziona il Consiglio di Amministrazione.

9. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il RPCT attua periodicamente il monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione adottate, anche mediante audit presso le diverse funzioni interessate da svolgersi eventualmente in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01 nel caso processi considerati a rischio di corruzione.

Ai fini del monitoraggio l'Organismo di Vigilanza di FOR.MA, istituito conformemente al D.Lgs. 231/2001 condivide periodicamente con il RPCT le risultanze della sua attività, nell'ambito della competenza ad esso attribuita dal D.Lgs. 231/2001 in relazione a comportamenti e fattispecie di reato in cui siano riscontrabili i connotati dell'interesse o vantaggio per l'autore dello stesso.

Il RPCT, nella propria Relazione annuale, darà conto dei risultati del monitoraggio.

L'aggiornamento del Piano e delle misure viene curato dal RPCT nei termini di legge ovvero secondo le diverse indicazioni fornite dall'ANAC.

L'aggiornamento e la revisione delle misure di prevenzione della corruzione devono avvenire in caso di:

- modifiche organizzative interne;
- modifiche dei processi aziendali;
- nuovi processi aziendali;
- svolgimento di una nuova attività che comporti nuovi profili di rischio;
- modifiche normative e regolamentari;
- rilievi e riscontri durante l'attività di monitoraggio del PTPCT;
- segnalazioni, anche anonime;
- violazioni delle misure di prevenzione (Codice Etico, Modello 231, Regolamenti, Procedure);
- violazione delle misure previste nel PTPCT;
- contestazione di reati.

Il Piano aggiornato viene approvato dal Consiglio di Amministrazione.

10 OBBLIGHI DI TRASPARENZA

La trasparenza è misura cardine dell'intero impianto anticorruzione di FOR.MA in quanto ente pubblico economico. Infatti, secondo l'art.1 del D. Lgs.33/2013, *"la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"*.

10.1 Strumenti di attuazione degli obblighi di Trasparenza

La trasparenza è assicurata, in particolare, attraverso i seguenti strumenti:

- sito web aziendale: sezione del sito aziendale denominata "Amministrazione Trasparente";
- accesso civico: nella misura più ampia disciplinata dalla modifica introdotta dal D.lgs. 97/2016;
- elenco degli obblighi di pubblicazione: come definiti dall'Allegato 1 alla delibera dell'ANAC n.1134 in data

8 novembre 2017 (ed eventuali ulteriori atti normativi successivi).

10.1.1. Sito web aziendale

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza è stata creata, nel sito istituzionale di FOR.MA un'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente". All'interno di tale sezione, organizzati in sottosezioni, sono contenuti i dati, informazioni e documenti previsti dal D. Lgs. 33/2013.

10.1.2. Elenco degli obblighi di pubblicazione

FOR.MA procede alla pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni relativi alla propria organizzazione e attività esercitate, secondo l'elenco aggiornato degli obblighi di pubblicazione indicati nell'Allegato 1) alla delibera dell'ANAC n. 1134 in data 8 novembre 2017 *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte della FOR.MA e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici."*

Per gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi ai contratti pubblici si rinvia al nuovo elenco degli obblighi di trasparenza in materia di contratti pubblici di cui alla Parte Speciale "Trasparenza in materia di contratti pubblici" del PNA 2022 (All. n. 9), sostitutivo degli obblighi elencati per la sottosezione "Bandi di gara e contratti" dell'allegato 1) alla delibera ANAC 1134/2017"

10.1.3 Accesso civico

Attraverso lo strumento dell'accesso civico disciplinato dall'art. 5 del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. viene riconosciuto a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento. Sono previste le seguenti forme di accesso civico:

Accesso documentale

L'accesso documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto dalla Legge n.241/1990, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni, purché il richiedente dimostri di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Accesso civico semplice

Il diritto di accesso civico semplice è regolato dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 ed è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo previsto dalla normativa. L'accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.

Accesso civico generalizzato

Il diritto di accesso civico generalizzato è regolato all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 ed è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. Tale

tipologia di accesso civico è stata prevista con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

L'accesso civico generalizzato è, quindi, esercitabile relativamente ai dati e documenti ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.

Come esercitare il diritto

Il RPCT controlla ed assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

La richiesta di accesso civico semplice e generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va inoltrata al RPCT mediante il seguente indirizzo di posta elettronica: formamn@legalmail.it

Le istanze di accesso civico semplice e generalizzato devono essere effettuate utilizzando i rispettivi moduli di istanza, pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale.

Per l'esercizio del diritto di accesso civico è sempre necessario che vengano fornite:

- le proprie generalità, presentando documento di identità o sua copia fotostatica
- gli estremi del documento/dato oggetto dell'istanza o almeno gli elementi che ne consentano la facile individuazione

Il RPCT dà riscontro alla richiesta entro 30 giorni, procede alla pubblicazione nel sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente", del documento, dell'informazione o del dato richiesto ovvero comunica al medesimo richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale (in caso di accesso civico semplice) oppure allega alla risposta i dati e/o i documenti richiesti (in caso di accesso civico generalizzato).

L'istante, in caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, possono presentare domanda di riesame al Direttore generale che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni. Tale istanza può essere inoltrata attraverso i seguenti canali:

- per posta elettronica certificata: formamn@legalmail.it

In ogni caso, a fronte del rifiuto espresso, del differimento o dell'inerzia dell'amministrazione, il richiedente può attivare la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo.

FOR.MA ha provveduto a pubblicare, nella sezione "Amministrazione Trasparente", le informazioni relative all'accesso civico, indicando le relative modalità di esercizio di tale diritto, nonché la modulistica relativa alla presentazione dell'istanza di accesso civico.

Registro degli accessi

L'elenco delle richieste di accesso (civico semplice e civico generalizzato), con l'indicazione dell'oggetto, della data e del relativo esito con la data della decisione è consultabile dal *REGISTRO DEGLI ACCESSI*, pubblicato

nella sezione “Amministrazione Trasparente”, periodicamente aggiornato con cadenza almeno semestrale a cura dell’RPCT.

10.2 Trasmissione dei dati relativi agli obblighi di trasparenza verso il RPCT

FOR.MA individua quali responsabili della raccolta, elaborazione, verifica e trasmissione dei dati, informazioni e documenti nonché di ogni aggiornamento dei dati stessi al RPCT i seguenti soggetti, relativamente ai dati e informazioni a ciascuno rispettivamente attribuiti nella Tabella nell’Allegato 1) alla delibera dell’ANAC n. 1134 in data 8 novembre 2017 e riportati nella **Tabella obblighi di trasparenza** a cui si fa integrale rinvio:

- Responsabile del Servizio Qualità, trattamento dati, Accreditamento;
- Responsabile del Servizio Acquisti, bandi e gare, magazzino, fornitori
- Responsabile dei Servizi Amministrativi e contabili;
- Responsabile U. Or Mantova Coordinatore e gestione personale;
- Responsabile U. Or Castiglione Coordinatore;

FOR.MA individua quale responsabile della pubblicazione dei dati, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. La pubblicazione dei dati avviene alle cadenze temporali fissate dal D.Lgs. 33/13.

I Responsabili sono coinvolti nell’attuazione di misure di Trasparenza e sono responsabili, secondo gli obblighi di legge, dell’invio alla pubblicazione dei dati, delle informazioni e del trattamento dei dati personali, nell’ambito delle materie di propria competenza.

Essi devono:

- come presupposto della pubblicazione, elaborare i dati e le informazioni di competenza curandone la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso di FOR.MA;
- garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, ai fini di rendere possibile l’adempimento all’obbligo di pubblicazione nei termini stabiliti dalla legge;
- dare inizio al processo di pubblicazione attraverso la trasmissione dei dati e delle informazioni al RPCT;
- comunicare al RPCT le informazioni non più attuali.
- provvedere, con le medesime modalità, all'aggiornamento periodico dei dati e delle informazioni secondo la tempistica indicata nella norma e in ogni caso, ogni qualvolta vi siano da apportare modifiche significative dei dati o si debba provvedere alla pubblicazione di documenti urgenti.

10.3 Monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

Il monitoraggio e la vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza sono svolti dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il RPCT deve verificare che i soggetti e gli Uffici individuati come responsabili dell'invio dei dati provvedano a trasmettere i dati che devono essere oggetto di pubblicazione, provvedendo a sollecitarne la trasmissione in caso di ritardo.

Il RPCT deve verificare che i dati forniti non contengano dati personali eccedenti rispetto a quelli necessari ad adempiere agli obblighi normativi di pubblicazione, nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 ed in considerazione di quanto previsto dalle Linee Guida specificamente emanate dal Garante Privacy (Provvedimento 243 del 15.5.2014 ed eventuali successivi provvedimenti in materia) anche in considerazione di quanto sul punto precisato dall'ANAC nella Delibera n. 1074 del 21.11.2018 (Aggiornamento 2018 al PNA), Parte Generale, punto 7. Ove riscontri la presenza di dati eccedenti le finalità di pubblicazione dovrà provvedere a chiederne l'epurazione al soggetto o Ufficio che li ha prodotti, ove non possa procedere direttamente senza snaturare il contenuto delle informazioni rese, sempre che il soggetto non abbia prestato espresso consenso alla pubblicazione.

Dal 2023 l'Organismo di Vigilanza, in seguito all'attribuzione di funzioni analoghe a quelle dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g) del d.lgs. n. 150/2009 limitatamente alle attestazioni in materia di assolvimento degli obblighi di pubblicazione a fini di trasparenza prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, provvede ad assolvere a tale obbligo di attestazione, nei termini previsti da ANAC, e ai relativi monitoraggi, in collaborazione con il RPCT.

I riferimenti dell'OdV vengono indicati nel sito web all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente".

